

## TUTELA DELLE RIMESSE E DEI RISPARMI DEGLI EMIGRATI

---

A complemento della legge 1° febbraio 1901, n. 24, e del regolamento 29 dicembre 1901, n. 571, sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati, pubblicati nel Bollettino dell'emigrazione, n. 1, del 1902, riproduciamo qui appresso il regio decreto 26 maggio 1904, n. 323, che modifica il citato regolamento, come pure il recente regio decreto 22 febbraio 1906 che introduce altre modificazioni nel regolamento stesso.

Regio decreto 26 maggio 1904, n. 323, che modifica il regolamento del 29 dicembre 1901, n. 571, sulle rimesse degli emigrati (1).

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 1° febbraio 1901, n. 24, che autorizza il Banco di Napoli ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani;

Veduto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con regio decreto 29 dicembre 1901, n. 571;

Ritenuta la necessità di modificare tale regolamento in alcune sue parti, in conformità dei suggerimenti dati dalla esperienza e nello intento di agevolare una maggiore diffusione del servizio delle rimesse degli emigrati affidato al Banco di Napoli;

Sentiti la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1904, n. 164.

*Articolo unico.*

Al sopra menzionato regolamento, approvato con regio decreto 29 dicembre 1901, n. 571, vengono apportate le modificazioni seguenti:

1° All'articolo 4 è aggiunto il comma seguente:

« Il Banco potrà avere all'estero propri delegati, da nominarsi sempre di concerto col Ministero del tesoro, che dovrà autorizzare, di volta in volta, la spesa relativa ».

2° Il primo comma dell'articolo 7 è modificato come segue:

« Alle Case bancarie che assumono la qualità di corrispondenti del Banco per il servizio all'estero della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani è fatto obbligo di far disimpegnare tale servizio da personale di nazionalità italiana, o che abbia perfetta conoscenza dello idioma italiano, e di istituire, a semplice richiesta del Banco, agenzie proprie, o nominare propri agenti, in quei paesi in cui esistono e vadano a formarsi importanti centri d'emigrazione italiana ».

3° Il seconda comma dell'articolo 8 resta così modificato:

« La misura della cauzione, da determinarsi dalla Direzione generale del Banco, non potrà essere inferiore allo ammontare massimo dei vaglia somministrati ai corrispondenti ».

4° In fine dello stesso articolo 8 viene aggiunto il comma seguente:

« I corrispondenti del tesoro italiano potranno essere, caso per caso, e previa autorizzazione del Ministero del tesoro, esonerati dall'obbligo della cauzione, quando assumano il servizio delle rimesse degli emigrati ».

5° In fine dell'articolo 9 viene aggiunto il comma seguente:

« La cauzione potrà anche essere costituita da tratte accettate da case europee di prim'ordine, riconosciute tali dal Ministero del tesoro ».

6° Il terzo comma dell'articolo 10 viene così modificato:

« Sulle riscossioni fatte per conto del Banco, purchè coperte nei termini e modi indicati negli articoli 11 e 12, il Banco corrisponderà una provvigione da fissarsi d'accordo col corrispondente, salvo l'approvazione del Ministero del tesoro ».

7° Il primo comma dell'articolo 12 è modificato nel tenore seguente:

« Col periodico invio della situazione del conto, di cui all'articolo precedente, il corrispondente è tenuto a saldare la differenza risultante a proprio debito, con tratte a vista sull'Italia, a favore del Banco, o anche previ accordi, con tratte su Parigi, Londra, Berlino, Francoforte, Amburgo, Vienna, Trieste ed altre piazze da stabilirsi ».

8° Il primo comma dell'articolo 18 è così modificato:

« Il nuovo tipo di vaglia cambiario estero del Banco si suddivide in serie

diverse, da determinarsi dal Banco, previa autorizzazione del Ministero del tesoro „.

9° Alla lettera *h*) dell'articolo 19 sono aggiunte le parole « o del suo agente „.

10° Il secondo comma dell'articolo 20 è così modificato:

« La matrice è trattenuta dal corrispondente „.

11° I primi due comma dell'articolo 21 vengono modificati nei termini seguenti:

« I vaglia cambiari esteri non sono trasmissibili per girata.

« Possono girarsi soltanto a favore del Banco di Napoli, con incarico di versarne la valuta a Casse di risparmio, o di eseguirne il pagamento ad una o più persone, o enti, in determinate località „.

12° Il primo comma dell'articolo 22 diventa del tenore che segue:

« I vaglia cambiari emessi sono dal corrispondente elencati, giorno per giorno, su apposita distinta su modello prescritto dal Banco „.

13° Il secondo comma dell'articolo 23 è così modificato:

« Di regola i vaglia cambiari esteri sono pagabili presso il locale stabilimento, o il locale rappresentante o corrispondente del Banco. Nelle piazze in cui non vi sia una propria filiale o un proprio rappresentante o corrispondente sono pagabili dalle filiali della Banca d'Italia, sul continente, e da quelle del Banco di Sicilia, in Sicilia, e, dove manchino le une e le altre, dall'ufficio postale del luogo „.

14° L'articolo 25 viene modificato come segue:

« Nel caso di smarrimento o distruzione dichiarata, i vaglia possono essere duplicati per opera della Direzione generale del Banco di Napoli, a richiesta degli intestatari o dei mittenti, e i nuovi vaglia avranno la stessa intestazione di quelli smarriti o distrutti.

« Il pagamento del duplicato annulla l'originale e viceversa „.

15° E l'articolo 27 nei termini qui appresso:

« Gli uffici postali, dopo esatto confronto dei vaglia coi rispettivi avvisi, e dopo accertata l'identità personale dei destinatari, nei modi prescritti dalle istruzioni, eseguiranno i singoli pagamenti „.

« Sull'importo dei titoli sarà corrisposto dal Banco un diritto uguale alla metà delle tasse stab'lite per i vaglia ordinari interni, e cioè:

centesimi	5	fino a lire	10
„	10	„	25
„	20	„	50
„	30	„	75
„	40	„	100

aggiungendo, successivamente, centesimi 10 ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

“ Tale diritto sarà conteggiato direttamente tra il Ministero delle poste e telegrafi e il Banco di Napoli „.

16° L'articolo 30 viene soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — L. LUZZATTI — STELLUTI-SCALA.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

**Regio decreto 22 febbraio 1906, n. 46, che apporta altre modificazioni al regolamento relativo al servizio per parte del Banco di Napoli della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani (1).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduta la legge 1° febbraio 1901, n. 24, che autorizza il Banco di Napoli ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani;

Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 29 dicembre 1901, n. 571;

Veduto il R. decreto 26 maggio 1904, n. 323, che introduce alcune modificazioni nel detto regolamento ;

Ritenuta la necessità di far luogo ad altre modificazioni nel medesimo, dimostrate necessarie dalla successiva esperienza, maturatasi in un servizio che, per la sua novità e per le difficoltà che presenta, ha bisogno di svolgersi e migliorare in base ai dettami della pratica ;

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1906, n. 57.

Sentiti la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione ed il Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

*Articolo unico.*

Nel regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1901, n. 571, e modificato con R. decreto 26 maggio 1904, n. 323, vengono introdotte le altre modificazioni che seguono:

1. All'articolo 4 è aggiunto il comma seguente :

“ Fra le spese del servizio è pure compresa quella per una efficace propaganda, spesa che sarà, nel suo complesso, determinata, preventivamente, ogni anno, dal Ministero del tesoro (direzione generale del tesoro) sopra proposta del Banco di Napoli. Di essa l'Istituto dovrà, annualmente, rendere conto particolareggiato nella relazione prescritta dall'articolo 4 della legge 1° febbraio 1901, n. 24 „.

2. Il terzo comma dell'articolo 8 è modificato come segue :

“ I corrispondenti del tesoro, come anche le Banche la cui firma può dare alle cambiali valore di riserva aurea ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627, e 12 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione per garantire la circolazione bancaria, potranno essere, caso per caso, e previa autorizzazione del Ministero del tesoro (direzione generale del tesoro) esonerati dall'obbligo della cauzione quando assumano il servizio delle rimesse degli emigrati „.

3. All'articolo 9 è aggiunto il comma seguente :

“ D'accordo tra il detto Ministero (direzione generale del tesoro) e il Banco potranno ammettersi a far parte della cauzione titoli di specie diversa da quelli suindicati, ma sempre di indiscutibile e pronta esigibilità. Agli effetti utili della cauzione questi titoli saranno sempre svalutati in una misura da determinarsi, caso per caso, dalla direzione generale del Banco di Napoli, d'accordo con la direzione generale del tesoro „.

4. Il secondo comma dell'articolo 18 è così modificato :

“ Sono considerati di nessun valore i vaglia emessi per una somma che stia al di fuori dei limiti indicati dalla serie, salvo, nel possessore del vaglia il diritto di farsi rimborsare dallo ufficio emittente la somma depositata „.

5. L'articolo 19 viene modificato come segue :

“ I vaglia cambiari esteri devono indicare il limite della somma per la

“ quale possono essere emessi e portano sul recto la formula di obbligazione:  
 “ Il Banco di Napoli, per questo vaglia cambiario, pagherà a N. N. lire  
 “ italiane . . . . . ”.

“ Possono emettersi al nome del richiedente, o d'altra persona da lui designata, e debbono indicare :

a) il numero progressivo di emissione ;

b) il luogo e la data di emissione ;

c) il luogo di pagamento ;

d) la somma espressa in cifre e in lettere, di pagarsi in Italia, in moneta legale italiana, oppure in oro, se così è chiesto dal mittente, nel qual caso, però, dovrà poi essere fatta, a cura della direzione generale del Banco, prima di trasmettere le disposizioni di pagamento di cui all'articolo 22, la parità dei cambi tra il giorno in cui si ordina il pagamento e quello del versamento ;

e) la valuta precisa ricevuta dal corrispondente ;

f) la firma del corrispondente o del suo agente „.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO - L. LUZZATTI.

Visto: *Il guardasigilli* E. SACCHI.